

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE E GESTIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione e gestione di forniture di beni, di servizi e di lavori, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 48 e ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36, il cd. "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito, "Codice") da parte dell'Automobile Club Milano (nel seguito, "ACM" o "Ente").
- 2. Il presente regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto da parte dell'Ente, nel rispetto da un lato dei principi di risultato, fiducia, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e, d'altro lato, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, tenendo conto al contempo della specificità delle esigenze e della struttura organizzativa dell'ACM.

ART. 2 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- Gli operatori economici destinatari degli affidamenti devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e seguenti del Codice ed i requisiti minimi richiesti dalla natura della prestazione o fornitura: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria.
- Ai sensi dell'art. 52 del Codice, per ogni affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro, l'Ente può procedere all'affidamento sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice e di quelli speciali, se previsti. In tal caso, l'Ente procederà comunque, prima della stipula del contratto, per ogni affidamento, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Il contratto e/o la determina a contrarre riporta in ogni caso espresse specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, l'Ente effettua i previsti controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine si dispone che, a consuntivo, sugli affidamenti diretti effettuati ogni trimestre, vengano effettuati controlli finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del Codice nella misura minima del 10% del totale degli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00 e del 20% del totale degli affidamenti diretti di importo tra i 5.000,00 euro ed i 40.000,00 euro. I suddetti controlli, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono affidati al RUP per il tramite degli operatori addetti agli uffici dell'Ente. L'eventuale accertata falsità della dichiarazione comporta segnalazione all'ANAC ed alla Procura della Repubblica. Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, ACM procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di

affidamento indette dell'ACM per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Codice.

Per gli affidamenti superiori a 40.000,00 euro ACM procederà alla stipula del contratto solo dopo aver verificato i requisiti ex art. 94 e seguenti del Codice, consultato la banca dati dell'ANAC e la regolarità del DURC.

Art. 3 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E RELATIVE SOGLIE

- 1. Le soglie di cui al presente regolamento e di cui al Codice sono le seguenti:
 - (i) soglie di rilevanza europea: per lavori, euro 5.382.000,00; per servizi e forniture, euro 215.000,00;
 - (ii) soglie inferiori a quelle di rilevanza europea:
 - per lavori:
 - a) importo inferiore ad euro 150.000,00: l'Ente procede di norma con affidamento diretto ad operatore economico di comprovata esperienza;
 - b) importo compreso tra euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00: l'Ente procede tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi;
 - c) importo tra euro 1.000.000,00 e inferiore a euro 5.382.000,00: l'Ente procede tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi;
 - per servizi:
 - d) importo inferiore ad euro 140.000,00: l'Ente procede con affidamento diretto ad operatore economico di comprovata esperienza;
 - e) importo tra euro 140.000,00 e inferiore a euro 215.000,00: l'Ente procede tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi.
- 2. Resta salva la possibilità per l'Ente di attuare, indipendentemente dal valore dell'affidamento, una procedura competitiva aperta, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, al fine di dare piena attuazione ai principi di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
- 3. L'art. 62 del Codice consente alle stazioni appaltanti non qualificate, quale è, allo stato, ACM, di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad euro 500.000,00. Al di sopra tali limiti, pertanto, ACM, non potrà procedere autonomamente alle procedure di affidamento e di gara, ma dovrà rivolgersi ad una stazione appaltante qualificata.
- 4. Nel caso in cui le soglie e gli importi indicati nei commi precedenti vengano modificate (temporaneamente o definitivamente) dal Legislatore o dalle Autorità competenti, il riferimento dovrà essere considerato come effettuato alle nuove soglie ed ai nuovi importi, senza necessità di modifica di questo Regolamento.

ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

- 1. In conformità all'art. 6 del Regolamento di organizzazione dell'Ente e dell'art. 2 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il Direttore dell'Ente è competente a provvedere all'acquisizione di beni, servizi e lavori. L'acquisizione è preventivamente disposta con determinazione a contrarre da parte del Direttore medesimo.
- 2. Il Direttore può nominare, per una specifica procedura, o se lo ritiene, per un determinato ambito di intervento, quale RUP, un dipendente dell'Ente, anche di qualifica non dirigenziale. In assenza di atto di nomina, il RUP è il Direttore.

- 3. L'Ente procede alla nomina del RUP nel primo atto di avvio della procedura di acquisizione del bene, servizio o lavoro; nel caso di affidamento diretto, dev'essere contenuta nella determinazione a contrarre.
- 4. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, l'Ente procede alla nomina, quale RUP, di un tecnico abilitato all'esercizio della professione o di un tecnico anche di qualifica non dirigenziale in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. In caso di mancanza di personale con le caratteristiche richieste e, dunque, di nomina di un RUP che ne è sprovvisto, l'Ente affiderà a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste l'attività di supporto al RUP.

ART. 5 - RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 1. Di norma, l'Ente procede alle acquisizioni di lavori, beni e servizi, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione.
- 2. L'Ente non ricorre obbligatoriamente al mercato elettronico della pubblica amministrazione, quando:
- l'importo del bene, servizio o lavoro è inferiore ad euro 5.000,00;
- il bene o il servizio, nella tipologia e specificità necessarie, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- l'espletamento della ricerca del prodotto su MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione;
- le spese sono effettuate in contanti tramite cassa economale.

ART. 6 – AFFIDAMENTO DIRETTO

- 1. In caso di affidamento diretto, sotto le soglie indicate all'art. 3, l'Ente procederà direttamente all'individuazione dell'operatore economico, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'ACM, ovvero tra soggetti che abbiano eseguito a regola d'arte prestazioni in favore dell'Ente.
- 2. L'Ente indicherà, nella determinazione a contrarre, la motivazione della scelta del fornitore. Motivi esemplificativi e non tassativi della scelta possono essere: unico fornitore nel mercato di riferimento; possibilità di ottenere in tempi celeri una pluralità di prodotti e/o prestazioni senza dover ricorrere a più fornitori; prezzi congrui o sotto la media nel mercato di riferimento ove sia possibile una comparazione anche da listini, ricerche di mercato su internet o comparazione di preventivi; precedenti rapporti contrattuali conclusi con soddisfazione (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); tempi di esecuzione ristretti.
- 3. L'Ente potrà, nel caso in cui ne ravvisi la necessità o l'opportunità (anche per il caso di valore inferiore alle soglie previste per l'affidamento diretto) individuare l'operatore economico attraverso una delle seguenti procedure: a) consultazione di due o più operatori selezionati senza alcuna formalità mediante richiesta di preventivo; b) consultazione di due o più operatori mediante richiesta di preventivo individuati mediante indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a identificare i fornitori presenti sul mercato; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati a seguito di indagine di mercato con acquisizione di manifestazioni di interesse 8di cui al successivo art. 7) o tramite elenchi di operatori economici.

Art. 7 – INDAGINI DI MERCATO -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'ACM procede all'effettuazione dell'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, preordinata ad un successivo affidamento diretto o ad una successiva procedura negoziata, tramite un avviso pubblicato sul sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso deve indicare il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richiesti, le modalità per prendere contatto con l'Ente e, solo nel caso di successiva procedura negoziata, il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla eventuale fase selettiva oppure la circostanza che non verranno posti limiti al numero degli operatori da invitare e i criteri di selezione degli operatori economici invitati.

ART. 8 - CODICE UNICO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura, con eccezione delle fattispecie espressamente escluse dalla normativa specifica e dall'ANAC, prima dell'emissione dell'ordine, l'Ente procede all'acquisizione del CIG o dello SmartCig secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 9 – LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'Ente perfeziona il contratto a mezzo sottoscrizione e trasmissione dell'ordine o dell'accettazione del preventivo all'operatore economico individuato, in via elettronica o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio anche mediante posta elettronica certificata.

ART. 10 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'Ente è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto, nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 11 - CONTRIBUTO ANAC

- 1. Gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.
- 2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto, da parte dell'affidatario, in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 12 - NORME TRANSITORIE

- 1. Il Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, è pubblicato sul sito dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.
- 2. Per quanto non previsto da questo Regolamento si fa integrale rinvio al Codice e comunque alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
- 3. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del 14 maggio 2018. Sono altresì abrogate le "Linee guida controlli e verifiche sugli affidamenti di importo unitario inferiore a € 5000" approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2021.